



Provincia di Siena

CALENDARIO VENATORIO 2013-2014



A cura del **Settore Risorse Faunistiche e Aree Protette della
Provincia di Siena**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vista la Legge n. 157 del 11.02.1992 e la Legge Regionale toscana n. 3 del 12.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni

Vista la Legge Regionale toscana 10 giugno 2002 n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3 del 12.01.1994" e successive modificazioni e integrazioni

Viste la Legge Regionale toscana 18 giugno 2012 n. 29 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013

Visto il D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011 "Regolamento di attuazione della L. R. 12 gennaio 1994 n. 3 (recepimento della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 3 giugno 2013 "Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013 – 2014"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 8 luglio 2013 "Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014"

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 923 del 11.12.2006 e n. 454 del 16.06.2008

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 117 del 30 maggio 2013 "L.R. n. 3 del 12.01.1994 - Art. 28 bis c. 3° - Piano di gestione degli ungulati in provincia di Siena: definizione delle densità obiettivo e approvazione delle linee guida per la gestione e il controllo degli ungulati con individuazione del territorio vocato e non vocato."

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 127 dell'11 giugno 2013 "Approvazione piani e tempi di prelievo dei cervidi e bovini in provincia di Siena per la stagione venatoria 2013/2014 (L.R. 10 giugno 2002, n. 20 art. 7) e modifiche al disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovini"

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 159 del 06.08.2013 "Linee di indirizzo per la preapertura della caccia in provincia di Siena nell'anno 2013"

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 164 del 13.08.2013 e.s.m.i. "L.R. 10 giugno 2002 n. 20 e successive modificazioni e/o integrazioni e Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 8 luglio 2013. Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2013/2014".

NORME REGIONALI

Testo della Legge Regionale n. 20 del 10.6.2002 con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 29.

Capo I - STAGIONE VENATORIA

Articolo 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Articolo 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate

alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Articolo 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

- a) lepre: un capo;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
- c) beccaccia: tre capi;
- d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Articolo 4 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Articolo 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L'allenamento

e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

***NOTA:** si ricorda che ai sensi della l.r. 7/1999, la quale ha modificato l'art. 30 comma 10° - della l.r. 3/1994, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nei giorni di **martedì, giovedì, sabato e domenica.**

Articolo 6 - *Tesserino venatorio*

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno <■> o <●> mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1, o in altre Regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (■) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Articolo 6bis

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

Capo III - CALENDARIO VENATORIO

Articolo 7 - *Periodi di caccia e specie cacciabili*

1. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
2. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
3. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
4. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
5. *Abrogato.*
6. *Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri Piani faunistici venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.*
 - 6bis. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

Articolo 8 – *Deroghe*

1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate, nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i 4 capi complessivi. La Giunta Regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3. Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Artt. 9-12

Omissis - Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

Capo V - NORME GENERALI

Articolo 13 – *Immissioni*

Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Articolo 14 – *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla Legge 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da € 5 a € 30.

Articolo 15 - *Norma finale*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Articolo 16 – *Omissis*

Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 03.06.2013

“Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013 – 2014”

..... (omissis)

1. dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 o dal 1 novembre 2013 al 31 gennaio 2014 è consentita la caccia al cinghiale su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi e i giorni di caccia.

2. nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all' articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 15 settembre 2013 – 31 gennaio 2014.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 556 dell' 08.07.2013
"Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014"

..... (omissis)

1) di autorizzare la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

- Dal **15 settembre al 30 dicembre 2013** la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.

- Dal **15 settembre al 30 novembre 2013** la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

- Dal **2 ottobre al 30 dicembre 2013** la caccia è consentita alla specie allodola;
- Dal **15 settembre all'8 dicembre 2013** è consentita la caccia alla specie lepore comune;

- Dal **15 settembre al 31 ottobre 2013** è consentita la caccia alla specie combattente;
- Dal **2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014** la caccia è consentita alla specie beccaccia;
- Dal **2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014** la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello;

- Dal **1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014** la caccia è consentita alla specie moretta;
- Dal **15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014** la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.

2) di fissare i seguenti **limiti di carne stagionali** prudenziali, per le specie:

- allodola, 50 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore,

3) di vietare utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

NORME PROVINCIALI

Ai sensi delle D.G.P. n. 117/2013, n. 127/2013, n. 159/2013 e n. 164/2013

ESERCIZIO VENATORIO

La **caccia al FAGIANO** nel territorio a caccia programmata è consentita dal 15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013; nelle AFV ed AAV è consentita fino al 30 gennaio 2014 secondo gli specifici piani di prelievo;

La **caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA** è vietata su tutto il territorio provinciale a caccia programmata e nelle AFV;

Caccia vagante e uso del cane (Rif. L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2 e 7bis). Nel periodo **dal 1 al 30 gennaio 2014** è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane è consentita, solo alla **VOLPE**, secondo le specifiche sotto riportate. Nel periodo **dal 1 al 20 gennaio 2014** è consentita la caccia vagante alla **BECCACCIA**, con l'uso del cane esclusivamente da ferma e da cerca, all'interno delle superfici boscate (così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000) ricadenti all'interno dell'area vocata per il cinghiale individuata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 117 del 30 maggio 2013 con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004. Ai fini della sicurezza, in tale periodo coloro che esercitano la caccia alla beccaccia dovranno indossare un indumento ad alta visibilità.

Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria;

La **caccia alla VOLPE** nel territorio a caccia programmata è consentita dal 15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013 anche con l'uso del cane da seguita. Nel periodo dal 1 al 30 gennaio 2014 su tutto il territorio provinciale a caccia programmata la caccia alla VOLPE è consentita solo nella tradizionale forma in battuta con l'uso del cane, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC.

Nelle AFV la caccia alla volpe è consentita dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014.

La **caccia al CINGHIALE** verrà regolamentata con successivo atto della Giunta Provinciale.

La **caccia di selezione a Cervidi e Bovidi** è consentita nei territori di competenza dei Distretti di gestione e nelle Aziende Faunistico Venatorie, secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2013 e il 15 marzo 2014 nel rispetto del seguente prospetto:

CAPRIOLO	Maschi I (MG) e II (MA)	dal 15 giugno 2013 al 15 luglio 2013 e dal 15 agosto 2013 al 30 settembre 2013
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014

DAINO	Maschi I (FUSONI)	dal 1 settembre 2013 al 30 settembre 2013 e dal 2 novembre 2013 al 15 marzo 2014
	Maschi II (BALESTRONI) e III (PALANCONI)	dal 2 novembre 2013 al 15 marzo 2014
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014

CERVO	Maschi I (FUSONI)	dal 1 agosto 2013 al 15 settembre 2013 e dal 2 ottobre 2013 al 15 marzo 2014
	Maschi II (M2)	dal 2 ottobre 2013 al 15 marzo 2014
	Maschi III e IV (M3 e M4)	dal 2 ottobre 2013 al 15 febbraio 2014
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2014

MUFLONE	Maschi I (M1) e successive (M2, M3)	dal 1 agosto 2013 al 30 settembre 2013 e dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014
	Femmine I (F1) e II (F2)	dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014

La caccia di selezione è consentita secondo gli orari specifici indicati dall'art 2 c.1 e c.2 della LR 20/2002 nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre 2013 e il 30 gennaio 2014; nel restante periodo la caccia di selezione è consentita per cinque giorni alla settimana secondo i seguenti orari:

- dal 15 giugno al 30 giugno: dalle ore 4,30 alle ore 21,45 (ora legale);
- dal 1 luglio al 15 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 22,00 (ora legale);
- dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 21,30 (ora legale);
- dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,30 alle ore 21,00 (ora legale);
- dal 1 settembre al 14 settembre: dalle ore 5,45 alle ore 20,30 (ora legale);
- dal 1 febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
- dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 5,45 alle ore 18,45;
- dal 1 marzo al 15 marzo: dalle ore 5,45 alle ore 19,15;

Ai sensi dell'articolo 28 comma 11 della LR 3/94 e s.m.i. le cartografie indicanti i divieti di caccia e gli Istituti Faunistici privati sono consultabili sul sito <http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Risorse-faunistiche>

PRE – APERTURA

La Provincia di Siena ha richiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nel giorno **1 settembre 2013** (negli orari che fisserà la Regione Toscana):

- a. La caccia da appostamento alle specie **TORTORA** (*Streptopelia turtur*), **COLOMBACCIO**, **MERLO**, **GAZZA**, **GHIANDAIA** e **CORNACCHIA GRIGIA** su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boscate, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.
- b. La caccia da appostamento alla specie **STORNO**, secondo modalità, tempi e luoghi individuati dalla Regione Toscana, nei comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Siena, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena.

Si da atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:

- a. Ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione.
- b. L'esercizio della caccia nel giorno 1 settembre 2013 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 – Art. 10, co. 5.
- c. L'esercizio della caccia potrà essere praticato per le specie **TORTORA** e **MERLO** fino al giorno 29 dicembre 2013, e per la specie **COLOMBACCIO**, **GAZZA**, **GHIANDAIA**, **CORNACCHIA GRIGIA** fino al giorno 29 gennaio 2014.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE ZPS

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 nelle ZPS di seguito elencate:

CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE

valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria nell'ambito delle ZPS la cui validità cesserà con redazione e approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00:

- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;

- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del **1° settembre (3 settembre** qualora venga autorizzata una giornata di preapertura) e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

La cartografia delle ZPS è consultabile sul sito web della provincia all'indirizzo <http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Aree-protette/SIR-e-siti-rete-natura>.

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI SIENA DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(D.P.G.R. N° 33/R-26.7.2011 – Titolo V). D.G.P. n° 331 del 27.12.2012 (Allegato "A")

ART. 1 - DETERMINAZIONI REGOLAMENTARI AFFIDATE ALLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA

....omissis....

La Provincia di Siena, nell'esercizio di tale facoltà concessa dal Regolamento Regionale stabilisce quanto segue:

A) Rif. art. 76, comma 1, lettera a) **Gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 73, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 600 metri da appostamenti dello stesso tipo. Per la gestione di particolari territori, quali le Aziende Faunistico Venatorie e le zone ad esse limitrofe, ed esclusivamente per gli appostamenti fissi già autorizzati nella stagione venatoria 2011-2012, tale distanza minima è ridotta a metri 350.**

B) Rif. art. 78, comma 1 **E' consentito l'impianto di n° 1 appostamento complementare all'appostamento fisso per colombacci di cui all'art. 73, comma 2, lettera b) compreso in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale.**

C) Rif. art. 78, comma 2 **E' consentito l'impianto di n° 1 appostamento complementare all'appostamento fisso per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 73, comma 2, lettera d) ad una distanza di 80 metri dall'appostamento principale.**

D) Rif. art. 80 **Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia.**

E) Rif. art. 82, comma 5 **In caso di cessazione dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, tutti i capanni e le eventuali strutture aggiuntive devono essere smantellati a cura del titolare dell'autorizzazione con il completo ripristino dello stato naturale dei luoghi. Di tale avvenuto ripristino deve essere data comunicazione scritta alla Provincia ed al Comune competente entro 60 giorni dalla notifica.**

ART. 4 - NUOVE COLLOCAZIONI

Le nuove collocazioni geografiche di appostamenti fissi già autorizzati, di cui all'art. 81, comma 11bis del DPGR 33/R/2011 (come modificato con DGR 789/2012), devono essere richieste alla Provincia, utilizzando il modulo allo scopo predisposto, e gravato da imposta di bollo, nel periodo compreso tra il 1 e 28 Febbraio di ogni anno unitamente alla "Conferma della validità annuale" di cui al successivo art. 12.

L'istruttoria tecnica comparata delle richieste di nuova collocazione sarà condotta sulla base di quanto previsto dal presente Disciplinare, e sarà completata, di norma entro il 31 Marzo, prima di avviare l'analoga istruttoria relativa alle richieste di nuove autorizzazioni presentate dal 1 al 31 Marzo, anche ai fini della ricognizione di cui al successivo art. 13.

A tale scopo si stabilisce che, ove la richiesta di nuova collocazione non venga accolta, l'appostamento rimane autorizzato sul sito geografico precedente, ed una ulteriore richiesta di nuova collocazione può essere presentata solo dal 1 al 28 Febbraio dell'anno successivo.

Nel caso in cui la richiesta di nuova collocazione fosse originata dal mancato consenso del proprietario del fondo, e non fosse pertanto possibile la permanenza nel sito precedente, l'autorizzazione decade per "sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l'appostamento" come stabilito dall'art. 82, co. 2°. lett. d) RR.. Per il pronunciamento di decadenza vale quanto stabilito dall' art. 13 lett. b) e dall'art. 15., nonché dall'art. 12, ultimo comma, per quanto attiene la tassa di concessione regionale eventualmente già pagata.

ART. 5 - NUOVE AUTORIZZAZIONI

Ogni nuovo appostamento fisso è concedibile solo con un nuovo numero di tabella in virtù di una specifica richiesta di nuova autorizzazione, gravata da imposta di bollo, da presentarsi nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 31 di Marzo di ogni anno, su modulo predisposto dalla Provincia, secondo le norme di cui all'art. 81 RR, integrate da quelle contenute nel presente Disciplinare, il quale, con i successivi articoli interviene a precisare nel dettaglio gli aspetti del procedimento relativi a "disponibilità dei luoghi" (art. 6), "obbligo di misurazione del sito con GPS" (art. 7) ed "elenco dei frequentatori" (art. 8).

Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto con firma autografa da parte del richiedente e corredato da una fotocopia di un documento valido. Tale fotocopia viene acquisita agli atti nel fascicolo intestato alla "tabella/autorizzazione" e non sarà più richiesta dall'ufficio per i successivi adempimenti amministrativi.

ART. 6 - ATTESTAZIONE SULLA DISPONIBILITÀ DEI LUOGHI

La disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento, di cui all'art. 81 co. 1° RR, deve essere attestata sul modulo di richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione che avrà una sezione specifica a ciò dedicata. In tale sezione del modulo il titolare deve preventivamente acquisire espresso consenso scritto all'impianto dell'appostamento con firma autografa da parte del proprietario del terreno, corredato da una fotocopia di un documento valido del proprietario stesso. Tale fotocopia viene acquisita agli atti nel fascicolo intestato alla "tabella/autorizzazione" e non sarà più richiesta dall'ufficio finché non cambierà il proprietario del terreno.

Il consenso può essere accordato dal proprietario con 2 diverse tipologie di efficacia:

- a) consenso limitato ad anni 1 (uno)
da rinnovarsi già in sede di prima conferma annuale (2° anno di validità dell'autorizzazione);
- b) consenso senza limiti temporali con facoltà di revoca
con effetti sull'intera validità dell'autorizzazione senza adempimenti aggiuntivi, fatta salva la facoltà del proprietario di revocare il consenso tramite raccomandata A/R da inviarsi al titolare ed alla Provincia. La revoca, esercitabile anche da parte di eredi e acquirenti, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1 Febbraio successivo alla presentazione.

In sede di rinnovo del consenso il proprietario del terreno potrà variare, nei modi descritti, la tipologia scelta in precedenza.

ART. 8 - ELENCO DEI FREQUENTATORI

....*omissis*....

L'elenco ufficiale dei frequentatori dell'appostamento, di cui all'art. 84 co. 1° RR, viene inserito dal titolare nel modulo di richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione, o nel modulo di conferma annuale, e rimane agli atti, regolarmente protocollato, a disposizione per verifiche e controlli. Pertanto la comunicazione alla Provincia dell'elenco dei frequentatori deve essere contestuale alla richiesta di nuova autorizzazione o nuova collocazione o di conferma annuale, con l'indicazione, sul modulo predisposto dalla Provincia, di un numero massimo di n° 4 frequentatori, completa di dati anagrafici, codice regionale cacciatore ed eventuale opzione esclusiva di caccia (L.R. 3/1994 art. 28, co. 3° lettera b). Nel caso che il titolare intenda variare l'elenco dei frequentatori allegato all'autorizzazione per appostamento fisso rilasciata dalla Provincia, potrà farlo in sede di conferma annuale secondo quanto indicato all'art. 18.

ART. 12 - CONFERMA ANNUALE DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

Le autorizzazioni per appostamento fisso rilasciate a decorrere dall'anno 2012 non hanno scadenza prestabilita, ma la loro validità è subordinata alla procedura di conferma annuale stabilita dall'art. 82, comma 1°, il quale ha unificato il termine di scadenza al 28 Febbraio per tutte le autorizzazioni rilasciate*omissis*..... Solo il completo rispetto

della procedura per la conferma annuale, estende alla stagione venatoria che avrà inizio in quel dato anno la validità dell'autorizzazione rilasciata. La procedura è costituita da 3 elementi essenziali:

- a) pagamento della tassa di concessione regionale di (€ 56,00 per ogni appostamento principale o complementare) da effettuarsi in data successiva al 1 Gennaio;
- b) acquisizione del consenso del proprietario (in caso di scadenza del consenso di cui all'art. 6);
- c) invio alla Provincia, entro e non oltre il 28 Febbraio, del modulo di conferma annuale, contenente il consenso del proprietario del terreno (solo se necessario) e corredato dall'attestazione di pagamento della tassa regionale. Il modulo può essere inviato mediante consegna manuale diretta presso l'ufficio, ovvero mediante spedizione postale, nel quale caso farà fede la data del timbro postale.

Il mancato completamento della procedura sopra descritta entro il 28 Febbraio costituisce motivo di decadenza dell'autorizzazione (art. 82, co.2°, lettera c).

Il titolare, una volta ricevuta la notifica del pronunciamento di decadenza, può richiedere alla Regione il rimborso della tassa di concessione eventualmente già pagata. In alternativa al rimborso, e solo nel caso che il titolare sia la stessa persona, il pagamento della tassa potrà essere utilizzato per una nuova autorizzazione per appostamento fisso concessa nello stesso anno. In tal caso l'ufficio provvederà manualmente alla validazione rettificando sulla ricevuta di pagamento il numero della tabella cui il pagamento è riferito.

ART. 17 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare, l'autorizzazione per appostamento fisso di caccia decade automaticamente con effetto immediato, e pertanto non è più possibile l'utilizzo venatorio del capanno, neppure ai cacciatori inseriti nell'elenco dei frequentatori. La facoltà di trasferire la titolarità ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori da almeno un anno, ai sensi dell'art. 81, co. 10° RR, deve essere esercitata nel periodo che va dal primo giorno successivo al decesso fino al 28 Febbraio dell'anno successivo al decesso, previa richiesta scritta utilizzando il modulo di cui al successivo art. 19. Trascorso tale termine l'autorizzazione decade in via definitiva.

L'estratto del Disciplinare viene qui pubblicato per divulgarne la conoscenza tra i cacciatori, soprattutto per quanto attiene alle scadenze annuali per le conferme (art. 12), le nuove collocazioni (art. 4) e le nuove autorizzazioni (art.5). Il testo completo del Disciplinare è disponibile presso gli uffici di Via delle Sperandie 47 – Siena, ovvero sul Portale WEB della Provincia: http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Risorse_faunistiche/caccia/appostamenti